

INSIEL
INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

<i>Revisione n.00</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	
<i>Revisione n.01</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>in data 15 ottobre 2013</i>
<i>Revisione n.02</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>in data 10 marzo 2014</i>
<i>Revisione n.03</i>	<i>Approvata dal C.d.A</i>	<i>in data 31 gennaio 2018</i>
<i>Revisione n. 04</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>in data 10 dicembre 2018</i>
<i>Revisione n. 05</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>in data 10 giugno 2019</i>
<i>Revisione n. 06</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>in data 30 marzo 2021</i>
<i>Revisione n. 07</i>	<i>Approvata dall' A.U.</i>	<i>in data 02 marzo 2023</i>

INDICE

Premessa	5
CAPITOLO 1	6
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	6
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti	6
1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante.....	6
1.1.2 Le sanzioni	6
1.1.3 Le fattispecie di reato	7
1.1.4 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio	8
1.1.5 I reati contro la Pubblica Amministrazione	9
1.1.6 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	11
1.1.7 Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa nonché autoriciclaggio	12
1.1.8 I reati societari.....	14
1.1.9 Reati Finanziari	17
1.1.10 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	17
1.1.11 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	18
1.1.12 Delitti contro la personalità individuale e Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	19
1.1.13 Reati informatici e trattamento illecito di dati	20
1.1.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	22
1.1.15 Reati tributari	23
1.1.16 Altri reati	26
1.1.17. Reati transnazionali.....	34
1.1.18. I reati commessi all'estero	35
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale comportamento doveroso della società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal Decreto.....	35
1.3 Le Linee Guida elaborate da Confindustria	36
CAPITOLO 2.....	37
DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE.....	37
2.1 Storia e Attività di Insiel	37
2.2 Descrizione sintetica della struttura societaria.....	39
2.2.1 Disciplina prevista dallo Statuto della Società.....	40

2.2.2	Struttura organizzativa	42
	CAPITOLO 3.....	44
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE.....	44
3.1	Metodologia	44
3.2	Finalità e struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	46
3.3	Destinatari del Modello.....	48
	CAPITOLO 4.....	49
	L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	49
4.1	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	49
4.2	Istituzione, nomina e sostituzione dell'O.d.V.....	50
4.3	Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza	52
4.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	52
4.5	Funzioni dell'O.d.V.: Reporting nei confronti degli organi societari.....	54
	CAPITOLO 5.....	54
	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.	54
5.1	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	55
5.2	Sistema delle deleghe e delle procure	56
5.3	Raccolta e conservazione delle informazioni	56
	CAPITOLO 6.....	57
	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	57
6.1	Premessa	57
6.2	Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non dirigente	58
	CAPITOLO 7.....	60
	SISTEMA DISCIPLINARE	60
7.1	Principi generali	60
7.2	Soggetti	61
7.3	Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri.....	61
7.4	Misure nei confronti dei dirigenti/personale con funzioni direttive	64
7.5	Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo	65
7.6	Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale.....	65
7.7	Misure nei confronti di consulenti e di collaboratori esterni	66
	CAPITOLO 8.....	66
	MODELLO 231 E SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	66
8.1	Integrazione tra il Modello 231 e il sistema anticorruzione e trasparenza	66
8.2	Sistema di segnalazione interno per eventuali violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	69

8.3	Contenuto delle segnalazioni	70
CAPITOLO 9		72
ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E		
ADEGUAMENTO DEL MODELLO		72
9.1	Verifiche e controlli sul Modello	72
9.2	Aggiornamento ed adeguamento	72
Allegato 1 – Organigramma.....		74
Allegato 2 – Codice Etico		74
Allegato 3 – Mappatura dei reati presupposto e misure di prevenzione.....		74
Allegato 4 – Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza		74

Premessa

Si fa presente che l'aggiornamento n. 7 del presente Modello 231 si è reso necessario in considerazione dell'introduzione di nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001 e dell'emanazione di nuove normative.

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito, il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori, dai dipendenti o da soggetti che operano per conto della Società.

1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

1.1.2 Le sanzioni

Le sanzioni previste¹ a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:

¹ Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II "Sanzioni in generale" del Decreto.

- sanzioni pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro);
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione o revoca di finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente²;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva³).

1.1.3 Le fattispecie di reato

In base al D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o da altri provvedimenti normativi (ad es. art. 10 L. 146/2006 in tema di "Reati transnazionali"), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.⁴

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio (art. 24 e 25 D.Lgs.231);**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-Octies.1 D.Lgs. 231);**
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001);**

² Art. 6, comma 5 e art 19

³ Art. 18, Sezione II menzionata.

⁴ L'articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

- **Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies, D. Lgs.231/2001);**
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies, D. Lgs.231/2001);**
- **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001);**
- **Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001);**
- **Reati contro il patrimonio culturale (art. 25- septiesdecies, D. Lgs. 231/2001);**
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- duodevicies, D.Lgs 231/2001);**
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].**

La legge 16 marzo 2006, n. 146 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”⁵, entrata in vigore sul piano internazionale in data 1° settembre 2006, ha introdotto nell'ordinamento italiano la punibilità per i cosiddetti “**Reati Transnazionali**”. Si tratta di quei delitti di un certo rilievo, commessi da gruppi organizzati che, in considerazione del superamento dei confini nazionali nelle fasi di ideazione, preparazione, esecuzione, controllo o effetti, coinvolgono più Stati. I Reati Transnazionali, seppur contenuti nella Legge 146/2006, costituiscono anch'essi reati presupposto della Responsabilità amministrativa degli enti definita dal D.Lgs. 231/01 e ai quali si applica la disciplina del Decreto.

Per una dettagliata descrizione delle tipologie di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico dell'ente, si rinvia all'allegato “Catalogo reati 231”.

1.1.4 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, italiani o europei, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.

Funzione pubblica e pubblico ufficiale

Per funzione pubblica si intende, nel diritto, lo svolgimento di un'attività nell'interesse della collettività (interesse pubblico) da parte di enti pubblici o locali, e consiste in un'attività retta da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.

Ai sensi dell'art. 357 del codice penale sono pubblici ufficiali “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. Si ricorda che:

⁵ Nel presente documento, quando si richiamano i reati del Decreto (definiti Reati Presupposto) implicitamente si fa riferimento anche ai Reati Transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006.

- il potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.), di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia di carattere pubblico nei confronti di un soggetto (autorizzazioni, concessioni);
- il potere deliberativo è quel potere che permette la formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
- il potere certificativo è quel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione del pubblico agente.

Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

L'art. 358 c.p. definisce "persona incaricata di un pubblico servizio" colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio". Per pubblico servizio "deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il pubblico ufficiale è quindi sprovvisto dei poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

Per pubblico servizio si intendono quindi a titolo esemplificativo:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica; e
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

1.1.5 I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- **malversazione di erogazioni pubbliche** (Art. 316-bis c.p): la fattispecie può essere commessa in caso di mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche** (Art. 316-ter c.p): la condotta si sostanzia sia in comportamenti positivi (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere), sia in comportamenti omissivi (omissione di informazioni), al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario;
- **frode nelle pubbliche forniture** (Art. 356-c.p): la condotta si sostanzia nell'esecuzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione anche comunitaria, posto in essere con malafede contrattuale, ossia tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti;

- **truffa commessa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico** (Art. 640-c.p). Tale ipotesi di reato si realizza qualora, attraverso artifici o raggiri, si induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto e cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (Art. 640-bis c.p): la fattispecie si realizza in caso di percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario, ottenuti inducendo in errore l'Amministrazione pubblica mediante artifici o raggiri. La condotta rispetto all'art. 316 ter cp deve quindi prevedere qualcosa in più rispetto alla presentazione o utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (Art. 640-ter c.p): la fattispecie si realizza mediante l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico anche comunitario;
- **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (Art. 2 legge 898/1986): la fattispecie si realizza con il conseguimento indebito, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- **peculato** (Art. 314 c.p co.1): la fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri. Perché vi sia la responsabilità dell'ente è necessario che vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (Art. 316 c.p): la fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé per un terzo, danaro od altra utilità. Perché vi sia la responsabilità dell'ente è necessario che vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- **concussione** (Art. 317 c.p) : la fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringa o induca il privato a dare o promettere danaro o altra utilità;
- **corruzione per l'esercizio della funzione** (Art. 318 c.p): la fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per compiere un atto dell'ufficio, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri danaro o altra utilità. La responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette danaro o altra utilità;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (Art. 319 c.p): la fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri danaro o altra utilità. La responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette danaro o altra utilità;
- **corruzione in atti giudiziari** (Art. 319 ter c.p): la fattispecie si realizza quando le ipotesi di corruzione sopra definite, sono finalizzate a favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità** (Art. 319 quater c.p): la fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando

della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;

- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:** le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, non solo dunque ai pubblici impiegati. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo;
- **istigazione alla corruzione** (Art. 322 c.p): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi si realizza quando il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
- **abuso d'ufficio** (Art. 323 c.p): la fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto;
- **traffico di influenze illecite** (Art. 346 bis c.p): tale fattispecie si realizza quando un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio indebitamente, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il funzionario in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, La responsabilità sussiste anche in capo a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
- **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (Art. 322-bis c.p): l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri.

1.1.6 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l'art. 25 septies nel D. Lgs. 231/01, successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza. L'ente è responsabile per le ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) e
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),

là dove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del testo Unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame (omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime) siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza.

Pertanto, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.

Per lesione grave (art. 583 co.1 c.p.) deve intendersi una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Una lesione è invece gravissima (art. 583 co.2 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa (il fatto, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline): ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

1.1.7 Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa nonché autoriciclaggio

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, introduce nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 all'art. 25 octies le ipotesi previste dagli articoli 648 c.p. (ricettazione), 648 bis c.p. (riciclaggio) e 648ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa).

Da notare che, se gli articoli 648 bis e ter già costituivano reati presupposto di responsabilità per l'ente nell'ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto.

Si tratta di reati aventi una matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione.

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno commesso (“Fuori dai casi di concorso...”) si interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene in attività successive alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l'autorità nell'attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

La differenza tra gli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p., invece, risiede essenzialmente nella condotta (elemento materiale):

- nel reato di ricettazione (art 648 c.p.): è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto;
- nel reato di riciclaggio (art 648 - bis cp): è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- nel reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648-ter cp): è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.

Tra queste tre ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di “*money laundering*” ossia “*lavaggio di denaro*”) venne introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla l. 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'articolo 648-bis c.p., allora rubricato “sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”.

Si trattava, pertanto, di una ricettazione qualificata dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

Con la riforma del 1990, (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), scomparve la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si concentrò sull'ostacolo frapposto all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.

Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla “ripulitura” del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.

La successiva riforma, avvenuta con La legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto del 1990, cancellando, però, l'elencazione tassativa dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (know your customer rule ed analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di *compliance*.

Con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, viene introdotto nel codice penale l'art. 648-ter-1 c.p., che disciplina il reato di “Autoriciclaggio”. Tale nuova fattispecie viene, inoltre, inserita all'interno dell'art. 25-octies del D. Lgs 231/01, (entrata in vigore il 01/01/2015).

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da **crimini propri**: commette infatti il delitto di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Confrontando tale fattispecie con quella di riciclaggio, oltre all'autore del reato che nel riciclaggio è solo chi non ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, tali reati si differenziano anche per la condotta.

La condotta, nel riciclaggio, consiste nel sostituire o trasferire i proventi del reato o compiere genericamente altre operazioni (con una formula ampia), mentre nell'autoriciclaggio essa può consistere nella sostituzione, nel trasferimento o nell'impiego dei proventi: l'autoriciclaggio, quindi, somma la condotta del riciclaggio e la condotta del successivo reato di impiego.

La fattispecie dell'autoriciclaggio si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Il D. Lgs.195/2021 è intervenuto modificando la disciplina relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio. In particolare, due sono le modifiche che hanno interessato le suddette fattispecie di reato.

In primo luogo, agli artt. 648 bis c.p. (riciclaggio) e 648 ter 1 c.p.) (autoriciclaggio) sono state soppresse le parole “non colposo” dopo “delitto”. Tale modifica comporta che dall'entrata in vigore della nuova normativa le condotte di money laundering potranno avere ad oggetto anche il profitto derivante da reati colposi (ad esempio, reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientali).

In secondo luogo, il D. Lgs.231/01 ha inserito tra i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio anche le contravvenzioni, limitatamente a quelle punite con l'arresto nel minimo di sei mesi e nel massimo di un anno.

1.1.8 I reati societari

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61⁶, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. “reati societari”.

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere **commessi direttamente**:

- dai componenti dell'Organo Amministrativo,
-
- dai Direttori Generali,
- dai Sindaci,
- dai Liquidatori,

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

⁶ Art. 3.

- **false comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.): la fattispecie si realizza quando, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, si espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o si omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo in modo da indurre concretamente altri in errore;
- **fatti di lieve entità** (art. 2621 bis c.c.): tali ipotesi si applicano quando i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, e prevede una riduzione delle pene;
- **false comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.): la fattispecie si realizza quando al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico si espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero si omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo da indurre concretamente altri in errore;
- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): la fattispecie si realizza mediante la restituzione ai soci dei conferimenti o quando si liberano gli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.): la fattispecie si realizza quando si ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero si ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.): la fattispecie si realizza, fuori dei casi consentiti dalla legge mediante l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali anche della società controllante ledendo il capitale sociale o le riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): la fattispecie si realizza quando in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, si riduce il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629 bis c.c.): la fattispecie si realizza con la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): la fattispecie si realizza formando o aumentando fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrivendo reciprocamente azioni o quote; e sopravvalutando conferimenti di beni in natura o di crediti o patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.): la fattispecie si realizza ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o

- prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli cagionando un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- **impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.): la fattispecie si realizza, se la condotta ha cagionato un danno ai soci, occultando documenti o ponendo in essere altri idonei artifici, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali;
 - **corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.)⁷: la fattispecie si realizza nel caso in cui venga dato o promesso denaro o altra utilità non dovuta (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che a seguito di sollecitazione o della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, (nella qualità di soggetti corrotti);
 - **istigazione alla corruzione** (art. 2635 bis. c.c.) la fattispecie si realizza quando non venga accettata l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuta per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
 - **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): la fattispecie si realizza compiendo atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
 - **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): la fattispecie si realizza diffondendo notizie false o ponendo in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incidendo in modo

⁷ c.c. art. 2635. Corruzione tra privati (1)(2)(3).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (5).

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (6).

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.(4)

significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;

- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria alle autorità pubbliche di vigilanza si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Per Autorità pubbliche di vigilanza si intendono: Consob, Banca d'Italia, Garante della concorrenza, il Garante delle comunicazioni, l'Isvap ed il Garante per la protezione dei dati personali. Non sono contemplate, invece, quelle autorità che, prive di quei poteri di vigilanza come indicati, svolgono un compito di sola regolamentazione di una attività.

1.1.9 Reati Finanziari

Tra i reati finanziari in senso lato previsti all'art. 25 sexies D.lgs 231/01, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:

- **abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate** (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di "privilegio" (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, oppure partecipa al capitale dell'emittente) sfrutta le informazioni privilegiate per operare sui mercati finanziari (acquistare, vendere o compiere altre operazioni), o per comunicarle ad altri;
- **manipolazione del mercato** (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

1.1.10 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo". Le fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell'impresa risultano essere:

- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.): tale reato si configura nel caso in cui si utilizzino (spendere) o si mettano altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede, essendo consapevoli della falsità delle stesse;
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464, c.p.): tale reato si configura a carico di chi utilizza valori di bollo contraffatti o alterati;
- **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.): il reato viene commesso da chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Commette tale reato anche chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, o fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
- **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.): tale reato si configura a carico di chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto,

prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Tenendo in considerazione l'attività di Insiel in merito all'applicabilità dei reati sopra riportati (artt. 473 e 474 c.p.), si fa presente che il tema relativo all'individuazione delle forme di tutela giuridica dei software è stato oggetto di un annoso dibattito in giurisprudenza ed in dottrina. In Italia il legislatore ha optato per la tutela del software attraverso le norme sul copyright, assimilando i programmi alle opere dell'ingegno (in particolare a quelle letterarie) facendo quindi confluire le tutele applicabili nella Legge 633/1941. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha però previsto che anche il software possa essere brevettato se presentato come un "metodo", o come "mezzo tecnico che implementa un metodo". È quindi fondamentale che vi sia un effetto tecnico derivante dall'esecuzione del programma per elaboratore che vada oltre la normale interazione fra programma e computer. L'effetto tecnico ulteriore dell'azione del software può essere riscontrato sia all'esterno del PC (ad esempio in sistemi di controllo di processi/apparecchiature), sia all'interno del PC stesso (ad esempio, nella gestione dei dati nella memoria del computer oppure nella gestione delle risorse hardware). Sono dunque brevettabili software che elaborano dati tecnici (e non entità numeriche astratte), quali: elaborazione di immagini, compressione di dati, soppressione di rumore, codifica/decodifica.

Sempre in riferimento all'applicabilità dei reati sopra richiamati, giova ricordare che una parte della dottrina ritiene che tra i "prodotti industriali" citati dalle norme rientrino non solo i beni ma anche i servizi, in quanto nel diritto industriale tale nozione comprende qualsiasi risultato dell'attività industriale.

L'art. 25 bis del D.lgs. 231/01 comprende inoltre le seguenti fattispecie di reato:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.);
- **alterazione di monete** (art. 454 c.p.);
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.);
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.);
- **spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.);
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.).

1.1.11 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l'impresa, per l'art 25 quater del D.lgs.231/01, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell'impresa.

1.1.12 Delitti contro la personalità individuale e Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 25 quinquies del D.lgs 231/01 ricomprende le seguenti fattispecie di reato:

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.): fattispecie che si realizza con la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento;
- **tratta di persone** (art. 601 c.p.): ossia commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis): la condotta di tale reato si configura quando si:
 - o recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 - o utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- **prostituzione minorile** (art. 600-bis, comma 1 e 2 c.p.): la fattispecie si realizza con l'induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
 - **pornografia minorile** (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.): la fattispecie si realizza con lo sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; il commercio di materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; la distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all'adescamento o allo sfruttamento di minori;
 - **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.): la fattispecie si realizza organizzando o commercializzando viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile;
 - **detenzione o accesso di materiale pornografico** (art. 600-quater c.p.): fattispecie che si concretizza con l'ottenimento o la mera disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;

- **pornografia virtuale** (art. 600-quater.1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
- **adescamento di minorenni** (art. 609 – undecies c.p.): la fattispecie viene commessa da chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adeschi un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

L'art. 25 quater 1 del D.lgs 231/01 prevede invece come unica fattispecie di reato il **delitto di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.) che punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche effettua tali pratiche o provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

1.1.13 Reati informatici e trattamento illecito di dati

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, all'art. 24 bis le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria** (art. 491 *bis* c.p.). La norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.
La condotta illecita può quindi concretizzarsi nell'alterazione di dati contenuti su Hard Disk e di documenti elettronici (file), pubblici o privati, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, ecc..).
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 *ter* c.p.): commette il delitto chi abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, siano esse di tipo hardware o software, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Con tale norma viene tutelato il domicilio informatico e non è necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa;
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici** (art. 615 *quater* c.p.): il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico;
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615 *quinquies* c.p.): commette il delitto chi, allo scopo di danneggiare

illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi e più precisamente;

- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 *quater* c.p.): la condotta punita dalla norma consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni (via Internet o attraverso qualsiasi altra rete) relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero con l'installazione non autorizzata di un software. Il reato punisce inoltre chi rileva mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle informazioni ottenute. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un sistema informatico o telematico pubblico o da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema;
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 *quinquies* c.p.): la norma punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un sistema informatico o telematico pubblico o da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635 *bis* c.p.): il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635 *ter* c.p.): la norma punisce le condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635 *quater* c.p.): il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 *bis* c.p. (distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635 *quinquies* c.p.): il reato si realizza nella condotta indicata dall'art. 635-*quater* c.p. qualora il fatto sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, anche se gli eventi lesivi non si concretizzano. Nel caso in cui dal fatto derivi la distruzione, il danneggiamento o se il sistema è reso in tutto o in parte inservibile e se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata;

- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 *quinquies* c.p.):** commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

1.1.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 comprende tutte le fattispecie delittuose previste dagli art.171, art.171bis, art.171ter, art.171septies e art.171octies della Legge del 22/04/1941 n.633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio):

- **art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis;** il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La norma vuole tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, il quale potrebbe vedere vanificate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete;
- **art. 171, legge n. 633/1941 comma 3** il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- **art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1:** la condotta del reato consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, una delle seguenti attività tra loro alternative: la duplicazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, la concessione in locazione di programmi per elaboratori e programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Oggetto della tutela, ai sensi dell'art. 2 della L. 633/1941, sono tutti quei programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali che sono il risultato di una creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- **art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2:** la condotta del reato consiste nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati. Questo comma tutela le "banche dati". Anche per la definizione di "banche dati" bisogna ricorrere alla definizione offerta dall'articolo 2, n. 9, L. 633/1941, laddove viene precisato che le "banche dati" devono essere intese come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo";
- **art. 171-ter legge n. 633/1941:** la disposizione è finalizzata alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno. Oggetto delle condotte (abusiva duplicazione, riproduzione,

trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, commercio, noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione) possono essere: opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico; dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; ogni altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE; servizi criptati; dispositivi o elementi di decodificazione speciale. A differenza dell'art 171, l'elemento caratterizzante dell'art 171-ter è il dolo specifico costituito dal fine di lucro. Tale fine presuppone il perseguimento, da parte dell'agente, di un vantaggio diretto di carattere economico patrimoniale. In questo senso, nel contesto societario la perseguibilità ai sensi del D.Lgs 231/01 può assumere rilevanza per l'utilizzo di materiali didattico-scientifici (e.g. materiali resi disponibili su piattaforme di e-learning) creati per la formazione del personale e/o dei clienti coperti dal diritto d'autore;

- **art. 171-septies legge n. 633/1941:** la fattispecie si realizza con la mancata comunicazione alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti o attraverso la falsa dichiarazione circa l'attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La disposizione è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in una prospettiva di tutela anticipata del diritto d'autore;
- **art. 171-octies legge n.633/1941:** la disposizione in esame punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

1.1.15 Reati tributari

In Italia, nelle more dell'attuazione della c.d. direttiva PIF (UE 2017/1371) con cui l'Unione Europea ha demandato ai legislatori nazionali l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cosiddette gravi frodi IVA (con ciò dovendosi intendere quelle condotte caratterizzate da frode e transnazionalità che recano un danno agli interessi finanziari dell'UE non inferiore a 10 mln), è stato approvato il Decreto Fiscale, D.l. 124/2019 come convertito con la L.157/2019, che ha introdotto all'interno del D.lgs 231/01 il reato 25 quinquiesdecies- Reati tributari. Successivamente con il D.lgs.75/2020 è stata recepita la Direttiva PIF, che novella, con ulteriori reati quanto già previsto nell'art. 25 quinquiesdecies.

Il nuovo articolo del D.lgs 231/01 prevede quindi le seguenti fattispecie di reato:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 2 D.lgs 74/2000): tale fattispecie punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati

nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si fa riferimento a fatture o documenti emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale.

Tra gli altri documenti che vengono registrati nelle scritture contabili e poi riportati nelle dichiarazioni ci si riferisce ad esempio alle parcelle, agli scontrini, alle ricevute fiscali, ai documenti di trasporto, alle schede carburante.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (Art. 3 D.lgs 74/2000): la fattispecie punisce chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La differenza rispetto all'art. 2 risiede nel fatto che i comportamenti fraudolenti finalizzati ad attribuire credibilità alla dichiarazione non corretta, sono ulteriori rispetto al solo utilizzo di fatture false. Tra i comportamenti fraudolenti possono rientrare ad esempio: indicazione nel libro giornale e nel registro iva delle vendite di ricavi e iva a debito inferiori a quelli reali; sostituzione di documenti di vendita originariamente emessi con altri riportanti importi inferiori; indicazione nel libro giornale di costi fittizi; infedele e omessa registrazione di molteplici fatture di vendita e acquisto in modo da ridurre i ricavi e aumentare i costi.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8 D.lgs 74/2000): la fattispecie punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, la pena è inferiore.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Ocultamento o distruzione di documenti contabili** (Art. 10 D.lgs 74/2000): la fattispecie punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (Art. 11 D.lgs 74/2000): la fattispecie punisce chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tra gli atti fraudolenti possono rientrare il trasferimento fittizio di proprietà, cessione simulata di avviamento commerciale, contratti e di alienazione di beni mediante stipula di un apparente contratto sale and lease back, operazioni di riorganizzazioni aziendale. Il reato potrebbe inoltre essere commesso nel caso di inserimento nelle proposte di transazioni fiscali, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

L'art. 25 quinquiesdecies D.lgs.231/01 prevede inoltre la responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati di seguito indicati, se gli stessi sono commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- **dichiarazione infedele** (Art. 4 D.lgs 74/2000): la fattispecie punisce chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.Ai fini dell'applicazione della disposizione sopra riportata non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori da questi casi non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
- **Omessa dichiarazione** (Art. 5 D.lgs 74/2000): la fattispecie punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento

a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00 o quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione** (Art. 10 quater D.lgs 74/2000): la fattispecie punisce chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.

1.1.16 Altri reati

Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 25 decies del D.lgs 231/01 contempla il reato previsto dall'art 377-bis c.p. che punisce chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a fornire davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La fattispecie intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento, non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

Delitti di Criminalità Organizzata

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, introduce nel corpo del D.Lgs. 231/2001 l'art. 24 **ter Delitti di Criminalità Organizzata**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:

- **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.) Il reato si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98;
- **associazione di tipo mafioso anche straniere** (art. 416 bis c.p.) Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- **scambio elettorale politico mafioso** (art. 416 ter c.p.) il reato punisce chi ottiene la promessa di voti per sé o per altri in cambio della erogazione di denaro;
- **sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** (art. 630 c.p.);
- **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;**

- **associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- **illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo** (art. 407 co.2 lett.a) n.5 c.p.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio;

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, entrata in vigore il 15 agosto 2009, introduce nel corpo del D.Lgs. 231/01 all'art. 25 bis.1, le seguenti fattispecie di reato:

- **turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.) Il reato in esame tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.) Tale fattispecie mira a punire chi, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o con minacce. L'articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici;
- **frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.) Questo reato punisce chi, ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;
- **frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.) La fattispecie in esame prevede che sia punito chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due parti;
- **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.);
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.) Il reato in esame viene commesso da chi ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.) La norma in esame punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori, o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni;
- **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.);

Reati Ambientali

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, recante: “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, ha introdotto tra i reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 i “**Reati Ambientali**” all’art. 25 undecies.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un’intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), introducendo all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell’impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

Attualmente, i reati presupposto sono:

- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-bis c.p.): il reato in esame viene commesso da chi, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- **distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.): il reato in esame viene commesso da chi, fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendo lo stato di conservazione;
- **disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**, (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6): le fattispecie puniscono l’importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette sia animali che vegetali;
- **scarichi di acque reflue** (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): il reato in esame viene commesso da chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, o effettui codesti scarichi senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o le altre prescrizioni dell’Autorità competente; superi i valori limite fissati dalla legge; non osservi i divieti di scarico previsti all’art. 103 (scarichi sul suolo) e all’art. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee);
- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256 comma 1, 3, 5, 6 primo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): il reato si configura allorché venga effettuata un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (sia pericolosi che non) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; venga realizzata o gestita una discarica non autorizzata; vengano effettuate attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** (art. 257, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): il reato in esame viene commesso da chi cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla

bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti;

- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258, comma 4, II° periodo d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): il reato si configura a carico di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;
- **traffico illecito di rifiuti** (art. 259 comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): il reato in esame viene commesso da chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1.2.1993 n. 259, o una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1 co. 3 lett. a), b), c) e d) del regolamento stesso;
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ora da considerare art. 452 quaterdecies c.p.): la disposizione punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche ad alta radioattività;
- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) La disposizione punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la documentazione necessaria o con documentazione fraudolentemente alterata;
- **Sanzioni per violazione dei limiti di emissione (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)** La disposizione punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente;
- **inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.) La disposizione punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna
- **disastro ambientale** (art 452-quater c.p.) La disposizione punisce chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo,
- **delitti colposi contro l'ambiente** (art 452-quinquies c.p.) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli

sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo;

- **circostanze aggravanti** (art 452-quinquies c.p.): delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. ovvero diretti all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.
- **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (452-sexies c.p.) La disposizione punisce chi, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Le pene sono aumentate se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna o se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
- **cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive** (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549) La disposizione punisce chiunque violi le disposizioni previste dalla legge;
- **inquinamento doloso provocato dalle navi** (art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- **inquinamento colposo provocato dalle navi** (art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare

Il D. Lgs. 109/2012, recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” richiama all’art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/01 il reato di cui all’art. 22 comma 12 bis d.lgs. n. 286/1998. Successivamente la Legge 161 del 17.10.2017 riguardante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” ha introdotto le fattispecie previste all’art. 12 co.3, 3bis, 3 ter e 5 all’interno dello stesso articolo del D.lgs 231/01.

L’art. 25 *duodecies* prevede quindi i seguenti delitti:

- **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98) tale reato si configura qualora un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato se: a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale;
- **disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12 commi 3 e 3 bis del d.lgs. 286/98) il reato si configura nel caso in cui un soggetto, in violazione delle disposizioni di legge in materia, promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il

fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive;

- **disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12 comma 5 del d.lgs. 286/98): il reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

Reati di “razzismo e “xenofobia”

La legge 20.11.2017, n.167, recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017” ha ampliato il catalogo dei reati presupposto, inserendo l’art.25-terdecies, rubricato “razzismo e xenofobia”. L’articolo richiama la commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, (che ora è da intendersi riferito all’articolo 604-bis del codice penale dopo l’entrata in vigore dell’art.7 del d.lgs 21/2018). La fattispecie punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza. Sono puniti altresì coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti o se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Con la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive” recependo le direttive europee, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25 quaterdecies che comprende i seguenti illeciti:

- **Frode nelle competizioni sportive** (art. 1 L. 401/1989) tale fattispecie incrimina chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. La fattispecie punisce anche chi compie altri atti

fraudolenti volti al medesimo scopo. È punito sia il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, sia chi ne accoglie la promessa.

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)** La fattispecie punisce chi esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE); chi abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità o venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì chiunque organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli o chi, ancorché titolare della prescritta concessione, organizzi, eserciti e raccolga a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge. È punito anche chi partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui ai punti precedenti.

Contrabbando

Il D.lgs 75/2020 ha introdotto all'interno del D.lgs 231/01 l'art. 25 sexiesdecies – Contrabbando- che punisce l'ente in relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le violazioni costituiscono reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a diecimila € ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.) D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Ci si riferisce quindi in particolare agli articoli:

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali** (Art. 282 DPR 43/1973): la fattispecie punisce chi: introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti; scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento; porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.
- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine** (Art. 283 DPR 43/1973)
- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci** (Art. 284 DPR 43/1973)
- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea** (Art. 285 DPR 43/1973)

- **Contrabbando nelle zone extra-doganali** (Art. 286 DPR 43/1973): la fattispecie punisce chi nei territori extra doganali, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita;
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali** (Art. 287 DPR 43/1973): la fattispecie punisce chi dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale viene concessa la franchigia o la riduzione;
- **Contrabbando nei depositi doganali** (Art. 288 DPR 43/1973)
- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione** (Art. 289 DPR 43/1973): la fattispecie punisce chi introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione;
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** (Art. 290 DPR 43/1973): la fattispecie punisce chi usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea** (Art. 291 DPR 43/1973) la fattispecie punisce chi nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti;
- **Altri casi di contrabbando** (Art. 292 DPR 43/1973) la fattispecie punisce chi fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti,
- **Circostanze aggravanti del contrabbando** (Art. 295 DPR 43/1973)
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (Articolo 291-bis DPR 43/1973)
- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (Articolo 291-ter DPR 43/1973)
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (Articolo 291-quater DPR 43/1973).

Reati contro il patrimonio culturale

La Legge n°22 del 9 marzo 2022 ha introdotto all'interno del D. Lgs 231/01 l'articolo 25-septiesdecies che prevede i seguenti reati:

- **Furto di beni culturali (518-bis);**
- **Appropriazione indebita di beni culturali (518-ter);**
- **Ricettazione di beni culturali (518-quater);**
- **Impiego di beni culturali provenienti da delitto (518-quinquies);**
- **Autoriciclaggio di beni culturali (518-septies);**
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518-octies);**
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-novies);**
- **Importazione illecita di beni culturali (518-decies);**
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-undecies);**
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-duodecies);**
- **Contraffazione di opere d'arte (518-quaterdecies);**
- **Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli (707-bis).**

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La Legge n°22 del 9 marzo 2022 ha introdotto all'interno del DLgs 231/01 l'articolo 25-duodevices che prevede i seguenti reati:

- **Riciclaggio di beni culturali** (518-sexies);
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (518-terdecies).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il D.Lgs 184/2021 ha introdotto all'interno del DLgs 231/2001 l'art.25-Octies.1 che prevede i seguenti reati:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"** (Art. 493-ter c.p.);
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 493-quater c.p.);
- **Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale** (Art. 640-ter c.p.).

1.1.17. Reati transnazionali

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato sono quelle fattispecie commesse da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi illecite:

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- **delitto di associazione per delinquere**: associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
- **delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniero**: associazione per delinquere che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**: induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;
- **favoreggiamento personale**: offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria.

1.1.18. I reati commessi all'estero

La responsabilità prevista D.Lgs. 231/01 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 e a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale comportamento doveroso della società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal Decreto

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Decreto prevede altresì che i modelli di cui alla lettera a) debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Secondo quanto previsto dal Decreto i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche Linee Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.3 Le Linee Guida elaborate da Confindustria

Confindustria - associazione rappresentativa di riferimento della società Insiel - ha predisposto, attraverso l'edizione di successive versioni, il testo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, Confindustria ha anche emanato la circolare 18237, che ha integrato i contenuti delle Linee Guida.

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE

2.1 Storia e Attività di Insiel

Insiel S.p.A. (Informatica per il Sistema degli Enti Locali) (di seguito “**Insiel**” o la “**Società**”), società costituita nel 1974 sotto il gruppo Finsiel (Telecom Italia), in partnership con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito anche la “**Regione**”), è nata, con la precedente denominazione di “Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.” con l’obiettivo di realizzare il sistema informativo elettronico regionale. Nel tempo si è evoluta, cambiando la denominazione in quella attuale, fino a diventare una tra le maggiori società italiane di consulenza e soluzioni IT per la Pubblica Amministrazione Locale e la Sanità.

Nel 2005 un passaggio azionario da Telecom alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle quote di partecipazione in Insiel ha portato la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a detenere il 100% del pacchetto azionario di Insiel, dopo aver acquisito anche l’1,47% in una prima fase detenuto dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”.

Per ottemperare alle prescrizioni del Decreto Bersani (art. 13 del D.Lgs. n. 223/2006), con la delibera n.5 della giunta regionale del 29 maggio 2008, la Regione Friuli Venezia Giulia ha quindi stabilito l’avvio di un’operazione di scorporo delle c.d. “attività non consentite” svolte da Insiel S.p.a. Questo si è realizzato con la scissione parziale di Insiel, in forza della quale Insiel conservava esclusivamente le attività svolte in favore della Regione, in un regime di “*in house providing*”.

A partire dal 2019, Insiel ha ripreso a offrire i propri servizi sul mercato, a favore di soggetti diversi dal Socio, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Insiel opera principalmente sul territorio regionale, progettando soluzioni IT di avanguardia per le pubbliche amministrazioni locali e la sanità facilitando il loro rapporto con i cittadini e le imprese; in particolare Insiel affianca le Amministrazioni locali nell’individuazione e nella realizzazione di soluzioni informatiche ed organizzative per il miglior funzionamento degli Enti, quali interlocutori e riferimento affidabile per tutti i cittadini; in tale ruolo è impegnata nello sviluppo e nella gestione dei sistemi informativi di cui ha la responsabilità nell’offerta di servizi quali servizi professionali, servizi di Elaborazione Dati, Produzione Software, come di seguito ampiamente dettagliato: l’azienda segue oggi circa 300 enti tra Comuni, Enti Strumentali, Aziende per i Servizi Sanitari ed Ospedali, oltre all’ente Regione. Insiel offre inoltre i propri servizi ai clienti sul libero mercato.

Insiel coordina gli interventi, progetta e gestisce direttamente l’infrastruttura di dorsale regionale a larga banda unitamente alla Rete Unificata per le Amministrazioni Regionali (RUPAR); infatti a fianco della Regione Insiel è impegnata nell’attuazione del programma ERMES (*Excellent Region in a Multimedia European Society*) volto alla realizzazione di una rete pubblica a banda larga che collega più di 800 siti della Pubblica Amministrazione.

Con circa 700 dipendenti e numerose partnership caratterizzate da un profondo radicamento sul territorio e un forte know-how tecnologico, l'azienda punta ad offrire servizi e soluzioni di altissima qualità nel settore dell'Information Communication Technology (ICT).

Ai propri utenti Insiel offre un ampio ventaglio di soluzioni e servizi che agevolano e semplificano la gestione delle informazioni e delle procedure amministrative, tra cui:

- soluzioni informatiche nelle aree popolazione, risorse umane, risorse finanziarie, risorse materiali e fiscalità;
- sistemi di protocollo informatico e gestione documentale;
- realizzazione di siti e portali, soluzioni di e-government e servizi on line rivolti ai cittadini, strumenti per la statistica e sistemi direzionali;
- soluzioni per la cartografia, per la gestione dei Sistemi informativi territoriali e per l'Ambiente;
- sistemi per l'automazione dei vari servizi sanitari: aree di accesso (CUP, Pronto Soccorso, ecc.), cliniche (ambulatori e reparti generici e specialistici), farmaceutica, emergenza sanitaria, sistemi direzionali, centri trasfusionali;
- sistemi informativi per la gestione del Sistema sanitario territoriale (anagrafe sanitaria, medici di base, assistenza domiciliare, strutture residenziali, prevenzione, 118);
- sistemi informativi per il Lavoro e i Centri per l'impiego;
- studi di fattibilità,
- sistemi per l'e-learning, e-procurement e Pagamenti on-line.

Insiel offre anche un Servizio Formazione, avvalendosi di docenti certificati dalle più note aziende del settore ICT e da anni collabora con Università, Istituti Superiori, Scuole di Alta Specializzazione, centri di ricerca e di formazione professionale per realizzare progetti formativi, master e seminari.

L'attività dell'azienda si focalizza sulla Regione Friuli Venezia Giulia e viene svolta presso le sedi di Trieste, Udine, Gorizia, Amaro e Pordenone.

Insiel si pone anche come "strumento" attuativo della politica della Regione Friuli Venezia Giulia e, più in generale, delle amministrazioni committenti per la "digitalizzazione della pubblica amministrazione" (c.d. *e-government*).

Il *business* principale di Insiel permane nell'ambito regionale; l'attività viene svolta sulla base di apposito Disciplinare di Servizio, regolante i rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Insiel.

In particolare il Disciplinare di Servizio, redatto ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 667 dell'11 aprile 2013, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della Legge Regionale 14 luglio 2011, n. 9, successivamente modificato dalla delibera n.559 del 27.3.2015, definisce la tipologia ed il contenuto dei servizi resi da Insiel, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Disciplinare di Servizio, avente validità di nove anni, regola, pertanto, l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) e delle Infrastrutture di Telecomunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base di un Programma Triennale nelle diverse componenti di intervento di Insiel:

- SIAR – Sistema Informativo Amministrazione Regionale;
- SIAL – Sistema Informativo Amministrazioni Locali;
- SISR – Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;
- RUPAR – Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale;
- Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all'art. 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n.3.

In ossequio al Programma Triennale, viene poi definito un Piano Esecutivo ed un Piano Operativo, che individuano con diverso grado di dettaglio le azioni di intervento da parte di Insiel.

Per effetto di tali documenti Insiel presta i propri servizi in favore della Regione Friuli Venezia Giulia e di un numero particolarmente elevato di Pubbliche Amministrazioni tra cui Comuni, Enti strumentali, Aziende Socio Sanitarie ed Ospedaliere.

In attuazione delle commesse acquisite, Insiel produce e, talvolta, gestisce *software* che le Pubbliche Amministrazioni utilizzano nello svolgimento dei compiti istituzionali caratteristici.

Il *software* sviluppato può essere, nel caso di applicazione della normativa sul riuso del software, fornito anche ad altre Regioni con le quali la Regione Friuli-Venezia Giulia stipuli appositi accordi.

Sempre in attuazione del Disciplinare di Servizio, Insiel effettua acquisti per conto di enti pubblici quale “stazione appaltante”.

Dall'analisi sintetica dell'attività svolta da Insiel, si denota come la stessa sia caratterizzata da diversi settori sensibili per l'applicazione del D.Lgs. 231/01.

Al riguardo si fa presente che Insiel ha ottenuto sin dal 1995 la certificazione di conformità ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 9001 per le attività ed i servizi erogati.

2.2 Descrizione sintetica della struttura societaria

Il modello di *governance* della Società tiene conto del fatto che l'azionista di riferimento è la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Infatti, i membri degli organi societari sono designati e nominati dalla Giunta regionale, previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti, in conformità a quanto previsto dalla L. regionale 4 maggio 2012, n.10.

In particolare, il modello di *governance* si compone degli organi di seguito descritti.

2.2.1 Disciplina prevista dallo Statuto della Società

L'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri per espressa previsione statutaria.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è demandata l'approvazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, di un piano industriale annuale predisposto dall'Amministratore Delegato, ovvero dal Direttore Generale, nel rispetto delle attività di indirizzo della Regione Friuli Venezia Giulia e degli altri soci, ove presenti. In caso di nomina dell'Amministratore Unico il Piano industriale annuale è approvato da quest'ultimo.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni e poteri al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

Il Consiglio, ove nominato, nomina un Amministratore Delegato determinandone attribuzioni e poteri.

L'Amministratore Unico o il Consiglio possono nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'Amministratore Unico o il Consiglio può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri ed il compenso. In tal caso il Direttore Generale partecipa con parere consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esercitando le funzioni di relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all'esecuzione delle relative delibere, secondo le direttive dell'Amministratore Unico o del Consiglio.

Qualora il Direttore Generale non venga nominato i rispettivi poteri spettano all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato.

Gli Organi Delegati riferiscono all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Amministratore Unico

La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico, ove nominato.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dall'Amministratore Unico, che ne determina i limiti, ai dirigenti della Società.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti nomina il Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio elegge, eventualmente, tra i suoi membri, un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente, se nominato.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dall'Organo Amministrativo che ne determina i limiti, a uno o più amministratori, o ai dirigenti della Società.

Direttore Generale

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso.

Il Direttore Generale partecipa con parere consultivo alle sedute dell'Organo Amministrativo ove costituito, esercitando le funzioni di relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all'esecuzione delle relative delibere, o delle decisioni assunte dall'Amministratore Unico.

Qualora il Direttore Generale non venga nominato i rispettivi poteri spettano all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato.

Collegio Sindacale

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, rieleggibili. I componenti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2.2.2 Struttura organizzativa

Organo Amministrativo

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico.

Data Protection Officer

Ha il compito di informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti in materia di protezione dei dati personali, di sorvegliare l'osservanza della normativa privacy e delle politiche adottate dal Titolare in materia, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale. Il DPO coopera e funge da punto di contatto con l'autorità di controllo.

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Ha il compito di sovrintendere e coordinare gli aspetti amministrativi, finanziari, contabili e fiscali dell'azienda, garantendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività di business. Assiste l'organo amministrativo nella definizione e nella gestione del sistema di governo economico, fiscale e finanziario, rappresentando un supporto per la formulazione e l'applicazione delle politiche economiche e finanziarie e per la pianificazione strategica. Garantisce la correttezza, completezza, e trasparenza dei processi di formazione dei documenti di pianificazione e di quelli rappresentativi delle dinamiche economico-finanziarie e patrimoniali della società ed ha il governo di tutte le attività contabili, fiscali e finanziarie dell'azienda.

Direzione Persone e Organizzazione

Presidia la gestione e lo sviluppo del personale che opera all'interno della società con gli obiettivi di garantire lo sviluppo delle competenze e massimizzare le performance delle risorse attraverso l'allineamento dei percorsi di formazione rispetto agli indirizzi strategici e ai bisogni specifici di business e alla loro evoluzione in ottica di trasformazione digitale; coopera alla proposizione di modelli organizzativi e modalità lavorative che migliorino la capacità dell'azienda di attrarre, sviluppare e trattenere i best performer; gestisce il processo di reclutamento e selezione del personale; progetta e gestisce il sistema premiante in accordo con gli obiettivi strategici ed il piano di attività aziendale; gestisce la comunicazione interna ed i contenuti della Intranet aziendale; gestisce le Relazioni Sindacali.

Direzione Innovazione e Governo ICT

La direzione ha il compito di presidiare l'evoluzione delle infrastrutture, delle piattaforme tecnologiche e applicative, in coerenza con il processo di trasformazione digitale della PA e le esigenze del business. Promuove l'innovazione, diventando un centro d'eccellenza all'interno dell'ecosistema d'innovazione e digitalizzazione regionale, soprattutto in ambito sanitario. Si occupa inoltre della proposizione progettuale finalizzata all'ottenimento di finanziamenti tramite la partecipazione a bandi in ambito nazionale ed internazionale. Attua i processi di

Quality Management e garantisce l'aggiornamento costante dei processi e del Sistema Metrico Aziendale a supporto del processo di erogazione dei servizi.

Direzione Servizi Aziendali

La direzione presidia il coordinamento delle attività segretariali e di protocollo, dell'acquisto di beni e servizi, curando le fasi di pubblicazione e aggiudicazione delle procedure di gara, con particolare focus sul procurement innovativo, della gestione delle sedi societarie, ivi incluse le attività di organizzazione eventi interni, della manutenzione degli uffici e dei servizi connessi. Supporta inoltre l'organo amministrativo per tutte le materie afferenti ai rapporti societari con l'azionista e con altri stakeholder e fornisce consulenza legale a tutte le strutture aziendali.

Divisione Servizio Clienti

L'obiettivo della Divisione è quello di assicurare il presidio a 360° degli enti della PA e del mercato.

La divisione si occupa di gestire le relazioni con i clienti, formulando analisi di fattibilità e proponendo soluzioni appropriate e coerenti con le richieste formulate e con i Piani triennali regionali e la programmazione annuale; promuove l'offerta di servizi di Insiel e lo sviluppo di accordi e di nuovi modelli di business sia internamente all'azienda che ai tavoli nazionali e internazionali; garantisce la conoscenza completa e aggiornata dell'offerta di servizi di business di Insiel, indirizzandone l'evoluzione; assicura le attività legate ai processi di gestione di richieste informative e di assistenza dei clienti; presidia la sicurezza informatica definendo policy e procedure relative alla privacy e alla sicurezza delle informazioni, promuovendo servizi di consulenza ai propri clienti; promuove l'identità aziendale in coerenza con il ruolo di Insiel attraverso il presidio dei canali di comunicazione, con le istituzioni e via web; gestisce l'offerta formativa aziendale sia per i clienti esterni che per le strutture interne.

Divisione Pubblica Amministrazione Digitale

Garantisce la realizzazione, evoluzione ed erogazione dei servizi volti a supportare il funzionamento e la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione in tutti gli ambiti tematici coperti da Insiel ad eccezione della Sanità. Per gli ambiti di competenza è altresì responsabile dell'erogazione dei servizi a clienti pubblici e privati anche extra regione.

In stretto raccordo con la Divisione Servizio Clienti recepisce ed analizza le esigenze funzionali dei clienti e contribuisce, in qualità di centro di competenza per gli ambiti in perimetro, alla proposizione e definizione delle strategie evolutive dei servizi. Si occupa della progettazione, realizzazione e messa in produzione di nuovi servizi in collaborazione con la Divisione Innovazione e Governo ICT e dell'evoluzione degli esistenti, adottando, volta per volta, il modello di erogazione più opportuno, concordato con la divisione Servizio Clienti e con il cliente stesso (sviluppo interno vs. adozione/adeguamento di soluzioni di mercato). Garantisce la gestione, la manutenzione, il monitoraggio e la supervisione dell'andamento dei sistemi e dei servizi erogati.

Divisione Sanità Digitale

La Divisione Sanità Digitale garantisce la realizzazione, evoluzione ed erogazione dei servizi volti a supportare il funzionamento e la trasformazione digitale della Sanità. Coordina e indirizza le attività di servizi e sistemi ICT, in ambito sanitario regionale, per l'intero ciclo di

vita del software, dai sistemi informativi di tipo amministrativo-direzionale, ai Sistemi informativi territoriali, ai Servizi al cittadino, al Sistema informativo Ospedaliero.

In stretto raccordo con la Divisione Servizio Clienti recepisce ed analizza le esigenze funzionali dei clienti e contribuisce, in qualità di centro di competenza per gli ambiti in perimetro, alla proposizione e definizione delle strategie evolutive dei servizi. Si occupa della progettazione, realizzazione e messa in produzione di nuovi servizi in collaborazione con la Divisione Innovazione e Governo ICT e dell'evoluzione degli esistenti, adottando, volta per volta, il modello di erogazione più opportuno, concordato con la divisione Servizio Clienti e con il cliente stesso.

Divisione Infrastrutture

Si occupa della progettazione e gestione delle soluzioni infrastrutturali (Datacenter e Rete) e delle piattaforme di competenza di Insiel, promuovendone l'innovazione e l'evoluzione. Assicura la realizzazione e l'erogazione dei servizi infrastrutturali a tutti i clienti della società, assicurandone la resilienza, robustezza, sicurezza e continuità. Ha l'obiettivo di promuovere l'evoluzione e la diffusione della piattaforma cloud. Gestisce lo sviluppo organico e la manutenzione delle reti e dei servizi di telecomunicazione della PA regionale e ha la responsabilità di gestire la cessione agli operatori della capacità trasmissiva in eccesso della rete pubblica regionale. Assicura il governo della sicurezza ICT applicando le policy di sicurezza e monitorandone l'attuazione tramite il SOC. Governa le attività di collaudo e rilascio applicativo collegate all'ambito sicurezza dati.

Ciascuna Direzione/Divisione si articola in ulteriori strutture organizzative, come risulta dall'organigramma allegato.

CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Metodologia

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del Decreto (di seguito anche "Modello"), unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico (Allegato 2) oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di Insiel, da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: all'azionista, agli utenti, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un ulteriore sistema di controllo dell'agire imprenditoriale unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati *standard* di comportamento adottati dalla Società, da un lato aumenta la fiducia e l'ottima reputazione di cui Insiel gode nei confronti dei soggetti terzi ("*asset*" sempre più prezioso per le società) e, soprattutto, assolve una funzione normativa. Tali strumenti, infatti, contribuiscono a regolare i comportamenti e le

decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore della Società in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.

Insiel ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

A tal fine è stata attivato un processo volto ad aggiornare il Modello (di seguito il “Progetto”), al fine di tener conto della realtà aziendale di Insiel, caratterizzata dall’aver quale azionista unico la Regione Friuli Venezia Giulia, nonché delle ulteriori fattispecie di reato che nel corso degli anni sono state inserite nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l’autorevolezza dei risultati.

Il Progetto si è articolato nelle cinque fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

Fasi	Attività
Fase 1	Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 <i>Raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. “sensibili”).</i>
Fase 2	Identificazione dei key officer <i>Identificazione dei key officer, ovvero delle persone della Società che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato.</i>
Fase 3	Analisi dei processi e delle attività sensibili <i>Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance</i>
Fase 4	Individuazione dei protocolli di controllo <i>Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e dei protocolli di controllo con funzione penal-preventiva, tenuto conto delle procedure già esistenti in Insiel.</i>
	Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

<i>Fasi</i>	<i>Attività</i>
<i>Fase 5</i>	<i>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento.</i>

3.2 Finalità e struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Insiel di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire a Insiel di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello è suddiviso nella presente "Parte Generale", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio e in "Parti Speciali" il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle attività della Società che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi protocolli di controllo.

È inoltre presente una Mappatura delle fattispecie di reato (Allegato 3 al presente documento) nella quale sono elencati tutti i reati previsti dal D.lgs 231/01 con indicazione di quelli ritenuti applicabili per la Società, la valutazione del livello di rischio e delle misure di prevenzione che permettono di prevenire la commissione dei reati.

In particolare, la struttura del Modello con la previsione di "Parti Speciali" consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Nell'ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello, come di seguito definiti, e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, Insiel reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio come descritto in seguito.

Le Parti Speciali vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive di Insiel.

Le parti speciali sono le seguenti:

- Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B – Reati societari;
- Parte Speciale C – Reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale D – Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale E – Delitti in violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- Parte Speciale G – Reati ambientali;
- Parte Speciale H – Reati tributari;
- Parte Speciale I – Reati contro la personalità individuale;
- Parte Speciale L – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, quali i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (salvo l'art. 603 bis c.c.), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, i reati transnazionali, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l'industria e il commercio, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, il reato di razzismo e di xenofobia, i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i reati di contrabbando, i reati contro il patrimonio culturale e i reati di iciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, si ritiene opportuno precisare che in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi preliminare, non sono state identificate (a seguito di successive analisi e considerazioni e delle interviste con i key officer) attività sensibili, in quanto si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia ai principi contenuti nel Codice Etico.

Per i reati di frode nell'esercizio del commercio e falsità in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473c.p. e 474 c.p.), non essendo la dottrina unanime sulla loro applicabilità in relazione alle attività svolte da Insiel, si è deciso di non elaborare una specifica e autonoma parte speciale, ma come evidenziato nella Mappatura dei reati, per tali illeciti possono valere i presidi e controlli previsti nel Codice Etico ed in altre parti Speciali del Modello, in particolare Parte Speciale E – Delitti in violazione del diritto d'autore.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato attinenti all'area di business della società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato all'Organo Amministrativo di Insiel il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera.

3.3 Destinatari del Modello

Il Modello e le relative Parte Generale e Parti Speciali sono indirizzate agli amministratori, dirigenti e dipendenti (qui di seguito definiti “Esponenti Aziendali”) di Insiel nelle attività sensibili, nonché ai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

In particolare, obiettivo delle Parti Speciali è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto da ciascuna di esse, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei Destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato al tale organismo istituito dalla Insiel al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza**;

valutate in relazione all'organismo e non ai singoli componenti, in termini di:

- assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con Insiel;
- possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non attribuzione di compiti operativi all'interno di Insiel;
- collocazione in posizione di diretto riferimento all'organo amministrativo;

- **professionalità** intesa come:

- possesso di adeguate competenze specialistiche;
- dotazione di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni.

- **continuità d'azione** intesa come:

- durata del mandato indipendente da quella degli altri organi sociali;
- periodicità dei controlli.

In attuazione di quanto sopra si è ritenuto di individuare un organismo collegiale composto da:

- un soggetto interno alla Società a capo di una funzione che sia il meno possibile coinvolta nei processi sensibili indicati nelle Parti Speciali;

- due professionisti esterni con laurea magistrale, individuati attraverso selezione pubblica, dotati di comprovata esperienza e professionalità in materia di D.Lgs. 231/01 e in particolare di O.d.V. in Società a partecipazione pubblica.

In ogni caso i membri dell'O.d.V. devono rispettare i requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità come indicati al paragrafo successivo.

4.2 Istituzione, nomina e sostituzione dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V.") di Insiel è istituito con delibera dell'organo amministrativo e resta in carica per tre anni con possibilità di rinnovo.

L'Organismo di Vigilanza decade alla data stabilita nell'atto di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una significativa influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti della stessa indole;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Nello svolgimento dei compiti affidatigli l'O.d.V. potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società, ovvero di consulenti esterni avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità (ciò è reso possibile dall'attribuzione di adeguate risorse finanziarie all'O.d.V. – cfr. par. 4.3 del Modello). Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A titolo meramente esemplificativo, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze e precisamente:

- Direzione Persone e Organizzazione (ad esempio, in ordine all'implementazione del piano di comunicazione e formazione del personale; all'implementazione del sistema disciplinare e alla gestione dei procedimenti disciplinari; alla valutazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro);
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (ad esempio in ordine al controllo dei flussi finanziari);
- Direzione Servizi Aziendali (ad esempio per la verifica delle modifiche normative o per la valutazione della possibile rilevanza di determinate condotte ai fini dell'applicazione del Modello)
- Divisione Servizio Clienti (ad esempio per l'esecuzione ed analisi degli *audit* interni in materia di sicurezza informatica).

Al fine di garantire la necessaria stabilità alla funzione svolta dall'O.d.V., sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca di tali poteri e l'attribuzione degli stessi a soggetti diversi potrà avvenire, oltre che per la naturale scadenza del mandato, soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi oggettivi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'organo amministrativo sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali: l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Insiel ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "*autonomia e indipendenza*" e "*continuità di azione*" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto dell'organo amministrativo;
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l'intero Organismo di Vigilanza relative a revoca o sostituzione sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

4.3 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza

L'organo amministrativo assegna, ogni anno, un budget di spesa all'O.d.V. tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget permette all'O.d.V. di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Il regolamento assicura la continuità di azione dell'O.d.V. con riferimento sia all'attività di vigilanza sia a quella di reporting, prevedendo – a titolo esemplificativo – il numero minimo delle adunanze dell'Organismo e quello delle ispezioni nell'ambito delle aree sensibili.

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
2. sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

L'Organismo, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Insiel, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità di Insiel – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere all'organo amministrativo;

- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, agli organi di controllo, alla Società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Insiel e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento con la Società di revisione nonché con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'organo amministrativo, nonché verso il Collegio Sindacale;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dall'organo amministrativo. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare l'organo amministrativo nella riunione immediatamente successiva;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello o del Codice Etico che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Insiel;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 7 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001.

Nello svolgimento della propria attività l'Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in Insiel in virtù delle relative competenze e di eventuali risorse esterne.

4.5 Funzioni dell'O.d.V.: Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting dall'Organismo di Vigilanza:

- su base continuativa, riporta all'organo amministrativo;
- su base periodica all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi di Insiel, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati mediante appositi verbali. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) una relazione informativa semestrale, relativa all'attività svolta, da presentare all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale;
- ii) una relazione riepilogativa annuale dell'attività svolta, da presentare contestualmente al piano delle attività previste per l'anno successivo all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale;
- iii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Insiel, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Direttore Generale (qualora nominato) e all'organo amministrativo.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo sono redatte anche al fine di consentire all'organo amministrativo le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello o del Codice Etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello o al Codice Etico;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Insiel, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello o del Codice Etico, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V.

CAPITOLO 5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.

5.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@insiel.it, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle convenzioni stipulate con Soggetti Pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere Insiel;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- segnalazioni da parte di qualsiasi soggetto operante nella Società in merito al mancato rispetto del Modello organizzativo e/o del Codice Etico; notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Si allega al presente Modello il documento che descrive i flussi informativi che devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza (Allegato 4). L'Allegato è stato elaborato e viene aggiornato dall'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne consulenti o collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante di Insiel una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello o del Codice Etico.

Nel caso in cui la segnalazione su violazioni del modello organizzativo e/o del Codice Etico venga indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), lo stesso è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza in merito al contenuto della segnalazione ricevuta. Allo stesso modo l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare il

RPCT in caso di violazioni che abbiano impatto sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Sono espressamente vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

5.2 Sistema delle deleghe e delle procure

All'O.d.V. deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

In particolare, l'O.d.V., potrà richiedere alla funzione Affari Legali la copia delle procure societarie in essere.

5.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

CAPITOLO 6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

Insiel, al fine di dare efficace attuazione al Modello e al Codice Etico, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi degli stessi all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Insiel è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello e del Codice Etico non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – in maniera continuativa – per il conseguimento degli obiettivi di Insiel.

Insiel, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Insiel non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui Insiel fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Insiel intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge e deve, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello e del Codice Etico, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati da Insiel.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e del Codice Etico, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e del Codice Etico e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

6.2 Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non dirigente

Ogni dipendente, ovvero sia personale dirigente/personale con funzioni direttive (fino al primo livello dell'area tecnico amministrativa del CCNL) sia non-dirigente, ed ogni collaboratore esterno con rapporti stabili (di seguito "collaboratori esterni stabili") con Insiel, è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, segnalando eventuali carenze riscontrate negli stessi.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione e di formazione, Insiel promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello, Codice Etico e delle procedure di implementazione, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti, ai nuovi assunti, ai collaboratori esterni stabili è consegnata copia del Codice Etico e dei principi del Modello o è garantita la possibilità di consultarli direttamente all'interno dell'area dedicata della rete aziendale. È inoltre fatta loro richiesta di sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti e del Codice Etico.

In ogni caso, per i dipendenti o collaboratori esterni stabili che non abbiano accesso alla rete aziendale, tale documentazione dovrà essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi (ad esempio, l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali).

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello e del Codice Etico sono garantite dai responsabili delle funzioni preposte che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: *staff meeting*, sessioni formative in aula ecc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

Idonei strumenti di comunicazione e/o di formazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3 Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza di Insiel

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza di Insiel è resa disponibile copia del Modello e del Codice Etico al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello e Codice Etico.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello e al Codice Etico, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

CAPITOLO 7 SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- **complementarietà:** il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicato dalla Insiel;
- **pubblicità:** Insiel da massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello e Codice Etico ed al sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i destinatari, nonché la loro affissione in bacheca, secondo le modalità individuate al precedente paragrafo 6.2 – “Dipendenti - personale dirigente/personale con funzioni direttive e personale non dirigente”;
- **contraddittorio:** Insiel garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità del Modello, del Codice Etico e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti;
- **gradualità:** le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto della gravità dell'infrazione, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato. Ovvero:
 - a. dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
 - b. del comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
 - c. del livello di responsabilità e di autonomia del destinatario autore dell'illecito disciplinare;
 - d. del coinvolgimento di altre persone;
 - e. della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la Insiel ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
 - f. di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito;
- **tempestività:** il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 179/17 sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

7.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di Insiel, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura, di concerto con la Direzione Persone e Organizzazione, che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

7.3 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL degli "Addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti", nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di Insiel è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

In particolare, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli “addetti all’industria metalmeccanica privata e all’installazione di impianti”, si prevede che:

- 1) Incorre nel provvedimento di **RICHIAMO VERBALE** il lavoratore che:
 - trasgredisca in modo lieve ed isolato l’osservanza delle procedure applicative dei principi stabiliti nel presente Modello (di seguito, per semplicità, Procedure) o nel Codice Etico.

- 2) Incorre nel provvedimento di **AMMONIZIONE SCRITTA** il lavoratore che:
 - trasgredisca in modo più grave o ripetutamente le Procedure o quanto previsto nel Codice Etico;
 - sia negligente nell’espletamento delle attività lavorative che comporti una situazione di concreto pericolo per l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione
 - tenga comportamenti diretti a violare le misure di tutela dei soggetti segnalanti, se la violazione è dipesa da colpa
 - presenti segnalazioni di violazioni che si rivelino infondate, effettuate con colpa.

- 3) Incorre nel provvedimento della **MULTA** non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolato sul minimo tabellare, il lavoratore che:
 - continui a trasgredire alle Procedure o al Codice Etico, nonostante l’emissione di ammonizioni;
 - trasgredisca le Procedure o il Codice Etico in modo tanto grave da far ritenere il rimprovero (verbale o scritto) inadeguato;
 - non documenti in maniera veritiera le attività svolte e i controlli effettuati, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi
 - ometta con dolo o colpa grave, di segnalare le inosservanze ed irregolarità idonee ad integrare uno dei reati previsti dal D.lgs.231/01;
 - ponga in essere violazioni e/o inosservanze del Modello che comportino una lesione all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, tranne il caso in cui l’autore del fatto dimostri che la sua condotta vietata non poteva essere impedita;
 - adotti nell’espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico che esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo;
 - tenga comportamenti diretti a violare le misure di tutela dei soggetti segnalanti, se la violazione è attuata con dolo;
 - presenti segnalazioni di violazioni del Modello che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave.
 - Commetta atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

- 4) Incorre nel provvedimento di **SOSPENSIONE** dal lavoro, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 gg. il lavoratore che:
 - trasgredisca le Procedure o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, nei casi di maggior gravità o di recidiva, idoneo ad integrare uno dei reati previsti dal D.lgs.231/01, se commesso con colpa;
 - violi reiteratamente le misure previste per la salute e sicurezza sul lavoro;

- tenga comportamenti diretti a violare le misure di tutela dei soggetti segnalanti, se la violazione è attuata con dolo e se dal fatto deriva un danno al soggetto segnalante.
- 5) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO, il lavoratore che:
- trasgredisca le Procedure, qualora il lavoratore sia recidivo nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, od una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti; adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o del Codice Etico, idoneo ad integrare uno dei reati previsti dal D.lgs.231/01 se commesso con dolo o colpa grave e tale da determinare la concreta applicazione – o il pericolo di applicazione – a carico della società di misure punitive previste dal Decreto, in quanto tale comportamento, per la sua natura e/o gravità, configura giusta causa o giustificato motivo di licenziamento;
 - ponga in essere violazioni e/o inosservanze del Modello che comportino una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, qualificabile come grave.

Infine, il licenziamento SENZA PREAVVISO può essere irrogato al dipendente che abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 o che comporti una lesione all'integrità fisica di una o più persone qualificabile come gravissima o la morte delle stesse.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Insiel di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello o del Codice Etico da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, secondo la disciplina del decreto, a seguito della condotta censurata.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti alla Direzione Persone e Organizzazione.

L'apertura di un procedimento disciplinare per violazioni del Modello o del Codice Etico ed il suo esito devono essere immediatamente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

La Direzione Persone e Organizzazione potrà comminare le sanzioni anche su eventuale segnalazione dell'O.d.V., sentito anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Ai lavoratori dovrà essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione che abbia comunque rilievo sul sistema disciplinare.

7.4 Misure nei confronti dei dirigenti/personale con funzioni direttive

I dirigenti di Insiel, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Insiel, delle procedure interne previste dal presente Modello o del Codice Etico o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti applicabile.

Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello e Codice Etico costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello o al Codice Etico, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello, o il Codice Etico, con conseguente potenziale pericolo per Insiel alla irrogazione di sanzioni di cui al d. lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello o del Codice Etico, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così Insiel all'applicazione di sanzioni secondo il d. lgs. n. 231/2001;
- tenga comportamenti diretti a violare le misure di tutela dei soggetti segnalanti, o compia atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello o nel Codice Etico da parte di un dirigente, Insiel, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello o del Codice Etico determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Insiel e il Dirigente, la sanzione, comminata dall'organo amministrativo, è individuata nel licenziamento.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.5 Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dell'organo amministrativo deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello da parte di componenti dell'organo amministrativo, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli Amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o del Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner di Insiel circa il rispetto del Modello o del Codice Etico e delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner di Insiel;
- la mancata segnalazione all'Organismo di Vigilanza di criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato;
- la commissione di atti diretti a violare le misure di tutela dei soggetti segnalanti,
- la commissione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

7.6 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei membri del Collegio Sindacale deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Qualora l'organo amministrativo dovesse venire informato in merito a violazioni del presente Modello o del Codice Etico da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, provvederà immediatamente ad informare l'intero Collegio Sindacale, e determinerà le misure ritenute più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello o del Codice Etico da parte da parte di uno o più dei membri del Collegio Sindacale, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio e l'organo amministrativo. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di

Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza in merito alle sanzioni comminate.

7.7 Misure nei confronti di consulenti e di collaboratori esterni

L'adozione da parte di consulenti o di collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di collaborazione stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Insiel di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel d.lgs 231/2001 o con il Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà di Insiel di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di Insiel al risarcimento degli eventuali danni subiti. Tali sanzioni sono determinate ed approvate da parte dell'organo amministrativo di Insiel e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 8 MODELLO 231 E SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

8.1 Integrazione tra il Modello 231 e il sistema anticorruzione e trasparenza

Dopo oltre dieci anni dall'emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore italiano il 6 novembre 2012 ha emanato la Legge n. 190 (la "Legge Anticorruzione") - in vigore dal 28 novembre 2012 - relativa alle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con la quale ha inteso creare, come aveva fatto già con il Decreto, un sistema di norme idoneo a combattere la corruzione.

La Legge Anticorruzione prevede in sostanza due strumenti per contrastare la corruzione, ancorché di vasta portata. Tali strumenti sono, da un lato, il Piano Nazionale Anticorruzione (il "PNA"), che viene predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"); dall'altro, i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (i "PTPC"), che sono documenti di natura programmatica che definiscono la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito del singolo ente, sulla base di una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento dello stesso, in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo, nel rispetto delle indicazioni fornite dal PNA.

Viene in rilievo in questo quadro anche il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ("Decreto Trasparenza") il quale, anche in un'ottica di

prevenzione dei medesimi fenomeni corruttivi e di prevenzione dei reati contro la P.A., prevede l'adempimento specifici agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Decreto Trasparenza stabilisce che detta normativa, così come la Legge Anticorruzione, si applichi anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla pubblica amministrazione.

Inoltre, la Legge Anticorruzione si applica anche agli enti che si siano già dotati di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dal momento che si tratta di due strumenti volti alla lotta contro la corruzione, sotto differenti angolazioni che si completano tra di loro.

A tal proposito, è il PNA che si occupa di delineare le integrazioni tra la Legge 190/2012 ed i Modelli ex D.Lgs. n. 231/01 recitando: *“...Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/12, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente”*.

Nel 2017 l'ANAC ha emanato delle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, con le quali ha confermato la natura integrativa delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza rispetto al modello ex D.Lgs. n. 231/2001, lasciando all'ente la scelta di dotarsi di un unico documento (integrato con le misure e le previsioni contenute nella L. n. 190/2012 e nel PNA) o di due documenti separati.

Gli ambiti di applicazione della Legge Anticorruzione e del Decreto, infatti, non coincidono e, nonostante siano finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità i membri degli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, divergono in particolare in relazione alla tipologia dei reati da prevenire e al loro effetto per la Società.

In relazione ai fatti di corruzione, il D.Lgs. n. 231/2001 fa riferimento alla responsabilità degli enti per le ipotesi corruttive dalle quali l'ente stesso tragga un vantaggio, o che comunque siano state commesse nell'interesse dello stesso (art. 5 del Decreto).

La Legge n.190 del 2012 è volta, invece, a prevenire anche reati commessi a danno della società e, come riportano anche le Linee Guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 di ANAC, *“fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di*

deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Ciò premesso, Insiel si è dotata di un documento unitario, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, a cui ci si rimanda per quanto qui non riportato, nel quale sono state analizzate ed identificate le seguenti aree a rischio corruttivo:

- acquisizione e progressione del personale
- affidamento di lavori, servizi e forniture
- realizzazione di opere pubbliche.

Anche se dalla analisi svolta è emerso un grado di rischio non elevato (circa l'89% delle azioni ha avuto un grado di rischio Molto basso, circa il 10% un grado di rischio Basso e l'1% un grado di rischio Medio), la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione, integrative rispetto a quelle previste nel presente Modello 231:

- trasparenza;
- diritto di accesso generalizzato;
- accertamento delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconfirmità;
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- formazione;
- tutela del dipendente che segnala illeciti;
- rotazione o misure alternative;
- monitoraggio.

Oltre alle misure di prevenzione ordinarie sopra citate, nel Piano triennale viene evidenziato che, *“nell'identificazione delle opportune misure per la mitigazione del rischio, le diverse strutture aziendali hanno evidenziato che nel processo decisionale, insito in ogni azione che viene compiuta, è presente con forte frequenza un coinvolgimento di più attori. Tale peculiarità tende certamente a far perdere preponderanza delle decisioni del singolo, anche se, la posizione gerarchica dello stesso, anche in un contesto allargato che includa anche gli stakeholder rappresentanti il committente pubblico può incidere sensibilmente sulle scelte. Altra misura adottata è l'attivazione di una tracciatura del processo decisionale attraverso l'utilizzo di regolamenti interni o di verbalizzazione”*.

Nella *Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione* del presente Modello 231, vi è un richiamo all'adozione e al rispetto del Piano triennale adottato da Insiel per prevenire tutti quei comportamenti di mala amministrazione che, anche se non costituenti reato, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico a cui Insiel è tenuta nello svolgimento delle sue attività.

La Legge Anticorruzione prevede, inoltre, che gli enti destinatari nominino un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“RPCT”) ed un Organismo Indipendente di Valutazione (“OIV”).

La Società ha affidato i compiti previsti in capo all'OIV all'Organismo di Vigilanza, nominato sulla base del D.lgs. 231/01, ovvero la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, la ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.

L'O.d.V. di Insiel procede quindi annualmente a verificare e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza adempiuti dalla Società sulla base delle indicazioni e modalità stabilite dall'ANAC. Tutta la documentazione è presente sul sito internet istituzionale, nella sezione Società trasparente, "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Infine, in conformità con quanto stabilito nella Legge Anticorruzione, la Società, ha individuato la figura del RPCT nel dott. Massimo Brumat.

8.2 Sistema di segnalazione interno per eventuali violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Insiel S.p.A., conformemente a quanto previsto dalla normativa sull'anticorruzione e trasparenza e al D.lgs. 231/01, ha istituito un sistema di "whistleblowing" attraverso l'istituzione di appositi canali per effettuare le segnalazioni da parte dei destinatari del Modello, circa la commissione di eventuali reati o irregolarità.

Tali canali, in linea con quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 231/01, consentono ai soggetti apicali e subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01** o di **violazioni del Modello**, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Sono stati previsti i seguenti **canali di segnalazione**:

- applicazione disponibile nel *footer* del sito www.insiel.it al link "[Segnalazioni di illecito – whistleblowing](#)" (raggiungibile anche dalla sezione *Società trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione*);
- indirizzo di posta elettronica: rpct@insiel.it (*in tal caso le segnalazioni saranno ricevute e trattate esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Insiel S.p.A.*);
- indirizzo di posta elettronica dell'O.d.V.: organismodivigilanza@insiel.it;
- segnalazione diretta all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it;
- applicazione disponibile sul sito dell'ANAC raggiungibile al seguente indirizzo: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>.

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT, la stessa potrà essere inviata all'ANAC con le modalità sopra descritte oppure, in alternativa, all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@insiel.it.

Le modalità di funzionamento e di gestione delle segnalazioni sono disciplinate da un'apposita procedura operativa cui si rimanda per maggior dettaglio.

Le segnalazioni ricevute saranno trattate, da parte del/i referente/i autorizzato/i, con la massima riservatezza.

È infatti dovere precipuo del destinatario della segnalazione adottare ogni misura volta ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e la protezione dei dati del segnalato e di terzi, fatti salvi gli obblighi di legge.

Sono inoltre previsti appositi flussi informativi periodici e/o ad evento tra le funzioni aziendali cui è affidata la responsabilità di gestire le segnalazioni e l'Organismo di Vigilanza relativamente alle segnalazioni ricevute e al relativo follow up condotto.

Si sottolinea che la Società adotta una **politica di non ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si precisa che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione.

Sono previste **sanzioni** nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, come indicato nel sistema disciplinare di cui al Capitolo 7.

8.3 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.
- segnalato: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

È vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale.

Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Si precisa che le **segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione.**

CAPITOLO 9

ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

9.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne a Insiel con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

9.2 Aggiornamento ed adeguamento

L'organo amministrativo delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ii) modificazioni dell'assetto interno di Insiel e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze dei controlli;
- v) accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno di Insiel.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'organo amministrativo circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula

osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'organo amministrativo.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'organo amministrativo ha il compito di apportare con cadenza periodica le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "*aspetti di carattere descrittivo*" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dagli Organi di Insiel (come ad esempio modifica statutaria, ecc.) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (come ad esempio la ridefinizione dell'organigramma, ecc.).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'organo amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei Destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica almeno con cadenza triennale da disporsi mediante delibera dell'organo amministrativo.

Allegato 1 – Organigramma

Viene allegato l'organigramma aziendale nella sua corrente versione.

Allegato 2 – Codice Etico

Viene allegato il codice etico di Insiel nella sua corrente versione.

Allegato 3 – Mappatura dei reati presupposto e misure di prevenzione

Viene allegata la Mappatura dei reati presupposto e delle misure di prevenzione nella sua corrente versione.

Allegato 4 – Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Viene allegato il documento che descrive i flussi informativi che devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza. L'allegato è stato elaborato e viene aggiornato dall'ODV.